

**Góralski, Wojciech**

*La dimensione salvifica e pastorale del diritto canonico*

Anuario Argentino de Derecho Canónico Vol. XVII, 2011

Este documento está disponible en la Biblioteca Digital de la Universidad Católica Argentina, repositorio institucional desarrollado por la Biblioteca Central "San Benito Abad". Su objetivo es difundir y preservar la producción intelectual de la institución.

La Biblioteca posee la autorización del autor para su divulgación en línea.

Cómo citar el documento:

Góralski, W. (2011). La dimensione salvifica e pastorale del diritto canonico [en línea], *Anuario Argentino de Derecho Canónico*, 17. Disponible en: <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/dimensione-salvifica-pastorale-diritto.pdf> [Fecha de consulta:.....]

(Se recomienda indicar fecha de consulta al final de la cita. Ej: [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2010]).

## LA DIMENSIONE SALVIFICA E PASTORALE DEL DIRITTO CANONICO

Wojciech GÓRALSKI

*SOMMARIO: 1. Diritto canonico e missione salvifica della Chiesa - dilemmi della canonistica. 2. Il diritto ecclesiastico come realtà salvifica nell'insegnamento degli ultimi papi. 3. Concezione pastorale della realtà nel diritto canonico. 4. Osservazioni finali.*

Il diritto canonico – autentica ed originale realtà della chiesa, che affonda le sue radici nel medesimo mistero della Chiesa come comunità divino-umana<sup>1</sup> –, è uno strumento che aiuta l'uomo nel raggiungimento dello scopo finale, che è la salvezza. Poiché questo diritto è esercitato nella Chiesa, il suo scopo è quello di costruire una comunità, e dunque dovrebbe tendere a realizzare una vita comunitaria ecclesiale<sup>2</sup>. Papa Paolo VI, tra gli altri, ha voluto vedere, nella realizzazione della comunità, lo scopo del diritto canonico, nonché il criterio normativo di tutta la legislazione ecclesiastica<sup>3</sup>. Anche Pio XII<sup>4</sup> e Giovanni Paolo II<sup>5</sup> hanno indicato tale direzione riguardo al compito di realizzare lo scopo della Chiesa attraverso il diritto canonico.

1 M. PETRONCELLI, *Il Concilio Vaticano II e la codificazione del diritto canonico*, Napoli 1968, pagg. 30-31; R. Sobański, *Teoria prawa kościelnego*, Warszawa 1992, pag. 67.

2 R. SOBAŃSKI, *KOŚCIÓŁ – prawo – zbawienie*, Katowice 1979, pagg. 242 e 244.

3 PAOLO VI, *Discorso ai partecipanti del III Congresso Internazionale di Diritto Canonico* (17-18 settembre 1973), "L'Osservatore Romano" del 17-18.09.1973, pag. 1.

4 PIO XII, *Allocuzione alla Sacra Rota Romana* (13 novembre 1949), AAS 41 (1949), pag. 608.

5 JOANNES PAULUS II, *Allocuzione alla Rota Romana* (17 febbraio 1979), AAS 71 (1979), pag. 423.

Esistente fin dagli albori della Chiesa, il suo *ordo iuridicus* – diritto canonico, garante dell'indispensabile ordine, sia nella sfera individuale che sociale di questa comunità, come anche nell'ambito della sua stessa attività<sup>6</sup>, è una vera legge, con tutte le caratteristiche importanti della giuridicità; questo diritto, tuttavia, è completamente originale, *sui generis*, così come la Chiesa, in fondo, è una comunità di tipo specifico ed originale. Il diritto ecclesiastico si differenzia dunque decisamente – nella sua origine, natura, forma e scopo – dalle leggi dello Stato<sup>7</sup>.

Una delle caratteristiche distintive del diritto canonico è il suo carattere pastorale, verso cui sembra evidentemente indicare il suo stesso scopo: costruire la già ricordata comunità, mirante – per natura sua – a condurre i suoi seguaci alla realizzazione del Regno di Dio sulla terra, e, in una prospettiva più lontana, alla salvezza. La legge di questa comunità, servendo come strumento per la realizzazione della missione salvifica della Chiesa, è servizio per Cristo e in Cristo<sup>8</sup>. Deve dunque condurre all'incontro con Cristo (da qui il principio *finis legis Christus*), ma anche ad avvicinare gli uomini in comunione reciproca<sup>9</sup>.

## 1. DIRITTO CANONICO E MISSIONE SALVIFICA DELLA CHIESA - DILEMMI DELLA CANONISTICA

Sebbene la stretta relazione del diritto canonico con l'opera salvifica di Cristo, realizzata attraverso la Chiesa, fosse avvertita già da molto tempo, tuttavia la discussione sullo scopo dello stesso diritto – iniziata alla fine degli anni Trenta del XX secolo –, ha palesato, a questo proposito, il grande imbarazzo dei canonisti. Basandosi sulle categorie proprie degli ordinamenti giuridici laici, essi hanno incontrato difficoltà nel riconoscere che ciò

6 VEDI JAN PAWEL II, Costituzione apostolica *Sacrae disciplinae leges* del 25.01.1983, in: *Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus*. Codice di Diritto Canonico. Traduzione in polacco approvata dalla Conferenza Episcopale, Pallotinum 1984, pag. 13.

7 F. ROMITA, IV Congresso Canonistico-Pastorale (Bologna, 25-29 settembre 1972), in: La "caritas christiana", sorgente dell'ordinamento giuridico della Chiesa dopo il Vaticano II, Napoli 1972, pag. 5.

8 H. HEIMERL, *Die Diskussion um das Kirchenrecht*, "Theologisch-praktische Quartalschrift" 1966, n. 114, pag. 54; M. Zurowski, Wprowadzenie do teologii prawa kanonicznego, "Prawo Kanoniczne" 10 (1967), nn.1-2, pag. 16.

9 A. MARTINI, *Il diritto canonico nella realtà ecclesiale*, Roma 1969, pagg. 29-30; vedi anche G. D'Ercole, *Esegesi biblica e problematica giuridica*, Roma 1966, pag. 20.

che è soprannaturale, possa pervadere l'ordinamento giuridico della Chiesa. Per questo dunque non hanno intravisto la possibilità di un collegamento diretto del diritto canonico con la salvezza. Non potevano però abbandonare la millenaria tradizione che ricollegava sempre il diritto canonico alla salvezza. Ben sapevano che già Sant'Ivo, vescovo di Chartres (1040-1116), aveva notato: "Ogni istituzione di diritto ecclesiastico deve fare riferimento alla salvezza delle anime"<sup>10</sup>. Non potevano nemmeno ignorare l'affermazione di San Tommaso d'Aquino: "Lo scopo del diritto canonico tende alla pace della Chiesa e alla salvezza delle anime"<sup>11</sup>. Alla canonistica del ventesimo secolo non era sconosciuto nemmeno il pensiero dell'artefice delle Decretali di papa Gregorio IX, San Raimondo di Peñafort (1175-1275), il quale ammetteva che, "affinché il bene comune possa essere correlato alla vita eterna, cioè allo scopo soprannaturale, dovrebbe essere considerato e trattato dal diritto canonico prima di tutto in modo che soltanto la salvezza degli uomini sia riconosciuta come scopo specifico del diritto canonico"<sup>12</sup>. Conosciuto era anche il parere del più famoso canonista del periodo classico, Jan Andrzejowy (1270-1348), secondo il quale il diritto ecclesiastico si costituisce affinché gli uomini vivano secondo la fede, dirigendosi verso Dio, in attesa di un'altra vita<sup>13</sup>. Infine era impossibile dimenticare il punto di vista della scolastica, che si esprimeva tra l'altro nelle parole di F. Suarez (1548-1617), secondo il quale il potere legislativo della Chiesa "prima di tutto tende alla salvezza delle anime, ed inoltre ad evitare di peccare"<sup>14</sup>.

Non potendo non riconoscere questo riferimento del diritto canonico all'opera della salvezza, i canonisti hanno effettuato una differenziazione tra scopo diretto e indiretto del diritto ecclesiastico, in altre parole tra scopo canonico e metacanonico. Questa differenziazione ha permesso da una parte di non

10 "Omnis institutio ecclesiasticarum legum ad salutem referenda sit animarum". *Epistula* 60 (PL 162, 74).

11 "Finis iuris canonici tendit in quietem Ecclesiae et salutem animarum". S. THOMAS, *Quaestiones quodlibetales* 12, q. 16, a. 2.

12 "Commune bonum, ut ad vitam aeternam refertur, seu finem supranaturalem, a iure canonico principaliter inspicitur et consideratur, adeo ut sola salus hominum, tamquam praecipuus finis iuris canonici, agnosci debeat". Raymundus DE PEÑAFORT, *Summa Iuris Canonici*, Verona 1744, pag. XI.

13 Johannes ANDREAE, *In titulum de regulis iuris Novella Commentaria*, Venetiis 1587, pag. 64.

14 "[Potestas legislativa Ecclesiae] principaliter intendit animarum salutem et ut peccata caveantur". F. SUAREZ, *De legibus ac Deo legislatore*, in: *Opera omnia*, t. 1, Venetiis 1740, c. 2, n. 5.

rompere con l'accento alla *salus animarum* come scopo di tale diritto, e dall'altra invece di rimanere fedeli al pensiero giuridico, libero da "corruzioni" con elementi non giuridici, adottati nella sfera del pensiero religioso.

Utilizzando questo tipo di intervento, in cui l'accento alla salvezza delle anime aveva un carattere puramente verbale, ha determinato che solo apparentemente è stata salvata la qualità della legislazione ecclesiastica, isolata in tal modo dai collegamenti essenziali con la realtà soprannaturale. Bisognava dunque cercare un'altra via: la riflessione ecclesiologica<sup>15</sup>.

Nella ricerca di spiegazioni del rapporto del diritto ecclesiastico con la vita soprannaturale della Chiesa, un passo in avanti è stato fatto da W. Bertrams (negli anni quaranta). Ammettendo che la Chiesa è una comunità soprannaturale, che conserva però tutte le caratteristiche della vita sociale, il suddetto canonista assegna alla Chiesa il compito di creare per i fedeli le migliori condizioni per lo sviluppo della vita soprannaturale, in vista della salvezza. La vita sociale, che si realizza nella Chiesa con atti esterni, è però trascendentale in rapporto ad essa come comunità. La vita esterna ed interna della Chiesa sono strettamente legate insieme: quest'ultima è il principio formativo della prima. Riferendosi al principio *ubi societas, ibi ius*, Bertrams cerca la ragione dell'esistenza del diritto nella Chiesa nel carattere sociale di questa comunità: il diritto è un fattore di attualizzazione della vita interna della Chiesa (la sua struttura interna non potrebbe realizzarsi senza le forme organizzative esterne)<sup>16</sup>.

Come giustamente nota R. Sobański, sebbene la concezione di Bertrams costituisca un significativo passo in avanti per la ricerca di una relazione tra diritto ecclesiastico e valori soprannaturali, tuttavia questo diritto – ivi mostrato come realtà necessaria nella vita della Chiesa –, rimane in rapporto alla vita interna di questa comunità come qualche cosa di periferico<sup>17</sup>.

Per rispondere alla domanda se il legame del diritto ecclesiastico, con la vita interna della Chiesa, sussista soltanto per il fatto che l'esistenza del diritto è condizionata dalle regolarità strutturali di qualsiasi vita sociale, bisogna penetrare più profondamente nella attività propria della Chiesa. La teologia pratica permette di affermare che in questa attività si realizza, nella

15 R. SOBAŃSKI, *Kościół jako podmiot prawa*, Warszawa 1983, pagg. 99-100.

16 Ibid., pagg. 100-102.

17 Ibid., pag. 102.

sua espressione storica e sociale, la partecipazione di Dio nel mondo attraverso Cristo. Come nota K. Rahner, Dio si fa presente come verità e amore, e la Chiesa si realizza attraverso la presenza della verità e dell'amore<sup>18</sup>, e ciò si attua mediante le sue funzioni fondamentali: annunciare la parola, la liturgia e i sacramenti, la vita cristiana, la disciplina e la *caritas*<sup>19</sup>. Tutti i fedeli della Chiesa sono chiamati a prendere parte alla verità e all'amore. Richiamando al compimento della missione cristiana, Dio dota gli eletti di ciò che è indispensabile a questo scopo, e la risposta dell'uomo a questa vocazione dovrebbe essere del tutto volontaria. Le situazioni sociali, derivanti dall'esercizio della sua missione attraverso la Chiesa, producono effetti sia soteriologici che ecclesiologici, poiché la comunità con Dio è contemporaneamente comunità con gli uomini<sup>20</sup>.

La vita interna della Chiesa – che si esprime nella proclamazione della parola, nell'esercizio dei sacramenti e in altre forme di culto, nella pratica di opere di misericordia, e che giustifica l'uomo davanti a Dio –, crea molteplici relazioni interpersonali, le quali sono definite dalla missione della Chiesa, e inoltre dai doni, posti alla sua base, che vivificano l'attività di questa comunità. L'uomo, grazie alla vita interna della Chiesa, oltre alla giustificazione davanti a Dio e al raggiungimento di una nuova ed ecclesiastica posizione sociale, diventa un soggetto attivo all'interno della Chiesa<sup>21</sup>.

Bisogna dunque affermare che nella vita interna della Chiesa prende origine la sua struttura giuridica. Il diritto e la vita soprannaturale della Chiesa non sono legati insieme soltanto esternamente o marginalmente, poiché la relazione tra queste due realtà trova il suo fondamento nel solo evento soprannaturale che si realizza nell'uomo. Proprio allora ha luogo il caso giuridico, caratteristico per la vita ecclesiale. Non bisogna vedere il caso giuridico soltanto ed esclusivamente negli atti del legislatore, oppure nelle attività realizzate in conformità alle norme. Bisogna scorgere il caso giuridico nell'azione dei fedeli, risultante dalla suddetta chiamata, che rende idonei al servizio della verità e del bene, con la contemporanea attesa di un atteggiamento adatto della parte opposta (atteggiamento di fede). Tali azio-

18 K. RAHNER, *Ekklesiologische Grundlegung*, in: *Pastoraltheologie*, t. 1, Freiburg 1966, pagg. 121-152.

19 R. SOBĄŃSKI, *Kościół jako podmiot prawa*, c.s., pag. 103.

20 Cf. Costituzione *Lumen gentium*, n. 2.

21 Cf. can. 96 CIC.

ni esauriscono gli indizi, riconosciuti nella teoria del diritto, del caso giuridico. Così dunque, proprio su tali eventi giuridici fondamentali, nei quali si trasmette e si tramanda la vita interiore, cresce la Chiesa; e la sua edificazione è contemporaneamente la realizzazione del suo diritto<sup>22</sup>.

Giustamente R. Sobański nota che la mancanza di coscienza del radicamento, del diritto ecclesiastico, nella sfera dell'azione salvifica della Chiesa, inevitabilmente spingeva la dottrina canonistica a giustificare e a spiegare l'esistenza del diritto nella Chiesa. Nella mentalità formatasi, sulle esperienze della Chiesa, sulle strutture giuridiche sviluppate, a cui era attribuita particolare importanza, è stato difficile coinvolgere il diritto con la vita interna di questa comunità. È difficile non essere d'accordo con questo autore, quando dice che la tendenza a separare il pensiero giuridico da quello teologico e religioso, ancora in atto nella Chiesa – riducendo la visione legale ad aspetti esterni e formali –, mette innanzi alla teoria del diritto ecclesiastico l'importante compito di far porre urgente attenzione su: “la dimostrazione dell'ancoraggio del diritto alla vita interna della Chiesa; la presentazione delle strutture legali di questa vita, e al tempo stesso i contenuti soprannaturali dei fenomeni legali ecclesiali”<sup>23</sup>.

Pertanto, vi è un rapporto organico tra diritto della Chiesa e la vita interna della Chiesa, e solo questo dà senso a tutto il sistema legale di questa comunità. Ogni attività legislativa della chiesa serve alla trasmissione della fede, indirizzandosi verso la sua realizzazione. Il diritto costituisce un mezzo per ricordare le responsabilità sociali, intraprese da parte dei fedeli attraverso l'accettazione della fede. Sia la concezione dogmatica delle verità della fede, che la concezione normativa della vita della Chiesa, rimangono in posizione secondaria in rapporto alla fede e alla vita. L'una e l'altra concezione sono una forma di trasmissione, giustificata dalla trasmissione della fede. La fede è descritta nelle specifiche tesi-frasi, perché così si creda. A sua volta la vita della Chiesa, cioè la pratica ecclesiastica della fede, è riconosciuta nelle norme giuridiche, affinché tale pratica sia applicata<sup>24</sup>.

La stessa ragione pastorale (la missione della trasmissione della fede), che giustifica l'attività giuridica della Chiesa, spiega la necessità di

22 R. SOBAŃSKI, *Kościół jako podmiot prawa*, c.s., pagg. 104-105; vedi anche T. Rincón-Pérez, *Sobre el carácter pastoral del derecho de la Iglesia*, “*Jus Canonicum*” 47 (2007), n. 94, pagg. 406-407.

23 *Ibid.*, pag. 106.

24 R. Sobański, *Kościół – prawo – zbawienie*, Katowice 1979, pag. 172.

utilizzare nel campo ecclesiastico i successi delle scienze giuridiche. Così, come dovere pastorale è di ricercare forme ottimali di trasmissione delle parole o di formazione della liturgia, così ugualmente dovere pastorale è basarsi sulle migliori conquiste della cultura giuridica<sup>25</sup>.

Il diritto nella Chiesa non è dunque un fattore esterno; il protendersi verso lo scopo metacanonico e trascendentale di tale diritto è l'espressione della visione che la esclude dalla piena realtà ecclesiastica. Questo scopo dovrebbe essere rivolto alla realtà della salvezza, che è la Chiesa, per cui il diritto è al servizio della salvezza, non come scopo trascendente ma realizzante, nella realtà sociale della Chiesa. Lo scopo del diritto ecclesiastico è proprio costruire una comunità ecclesiale. Si può dire che l'attività legislativa nella Chiesa è la concezione, mediante i mezzi giuridici, della vita di questa comunità, che è la realizzazione della fede<sup>26</sup>.

Conviene aggiungere che la tesi, per cui il diritto canonico dovrebbe cercare di realizzare la vita comunitaria della chiesa, venne formulata per la prima volta nel 1971 da E. Rouco Varela ed E. Corecco, allievi della scuola monacense<sup>27</sup>.

## 2. IL DIRITTO ECCLESIASTICO COME REALTÀ SALVIFICA NELL'INSEGNAMENTO DEGLI ULTIMI PAPI

Nel percepire il diritto canonico come realtà salvifica, che si sviluppa dalla natura stessa della Chiesa, in buona misura ha contribuito l'insegnamento degli ultimi papi, cominciando da Pio XII. Nei loro discorsi, diretti in particolare alla Rota Romana, ai partecipanti dei congressi di diritto canonico, o anche in quelli pronunziati nell'ambito della codificazione postconciliare di tale legge, i papi sottolineano una stretta relazione del diritto ecclesiastico con lo scopo della Chiesa stessa.

Intervenendo il 2 ottobre 1944 alla Rota Romana, Pio XII ha affermato che lo scopo della Chiesa – che è quello della salvezza delle anime –, abbraccia anche l'attività giudiziaria di questa comunità, costituendo per

25 Ibid., pag. 173.

26 Ibid., pag. 175.

27 A. ROUCO VARELA, E. CORECCO, *Sacramento e diritto: antinomia nella Chiesa?*, Milano 1971, pag. 59 e seguenti.

essa l'obbligo al procedimento sulla via della verità e del diritto; questa attività non può avere altro scopo, se non lo scopo della Chiesa<sup>28</sup>.

A sua volta nel discorso alla Rota Romana del 13 novembre 1949 lo stesso Papa ha detto che il compito dell'insegnamento e della pratica del diritto canonico è la guida del sistema del diritto ecclesiastico, sempre e totalmente – all'interno della legge di Dio – verso lo scopo della stessa Chiesa, che è la salvezza e il bene delle anime. La realizzazione di questo scopo, ha aggiunto il Papa, serve in modo perfetto la legge di Dio; allo stesso scopo dovrebbe tendere, nel modo più perfetto possibile, anche il diritto ecclesiastico<sup>29</sup>.

Lo stesso Papa, parlando il 17 ottobre 1953 presso la Pontificia Università Gregoriana, ha sottolineato che tutto ciò che è nella Chiesa, anche il diritto canonico, dovrebbe tendere totalmente al bene delle anime<sup>30</sup>.

Per ovvie ragioni, l'enfasi data dai papi alla dimensione salvifica del diritto canonico ha avuto un impulso ancora maggiore dopo il Concilio Vaticano II, il quale – sconfessando le tendenze antiguridiche emergenti, che cercavano di contrastare la dimensione temporale e la dimensione soprannaturale della Chiesa – ha ricordato che “la società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, l'assemblea visibile e la comunità spirituale, la Chiesa terrestre e la Chiesa arricchita di beni celesti, non si devono considerare come due cose diverse; esse formano piuttosto una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divino”<sup>31</sup>.

Papa Paolo VI, facendo riferimento all'opera del Concilio Vaticano II – nell'allocuzione rivolta alla Rota Romana il 27 gennaio 1969 –, ha accennato che il Concilio non ha affatto respinto il diritto canonico, ma anzi ha espresso il desiderio e la volontà della sua esistenza, come conseguenza del potere lasciato da Cristo alla Chiesa, e la necessità riguardante la sua natura sociale e visibile, comunitaria e gerarchica, e anche come guida nella vita

28 PIO XII, *Allocuzione alla Sacra Rota Romana* (2 ottobre 1944), AAS 36 (1944), pag. 290; vedi P. FEDELE, *Discorsi sul diritto canonico*, Roma 1973, pagg. 127-130.

29 PIO XII, *Allocuzione alla Sacra Rota Romana* (13 novembre 1949), AAS 41 (1949), pag. 608.

30 PIO XII, *Discorso alla Pontificia Università Gregoriana* (17 ottobre 1953), AAS 45 (1953), pag. 688.

31 Costituzione *Lumen gentium*, n. 8; vedi Petroncelli, c.s., pagg. 31-32; G. Lo Castro, *La qualificazione giuridica delle deliberazioni conciliari nelle fonti di diritto canonico*, Milano 1970, pagg. 11-13; Fedele, c.s., pagg. 218-221; W. Góralski, *Czy jest jeszcze miejsce na prawo w Kościele i co dzisiaj w prawie kanonicznym obowiązuje*, “Miesięcznik Pastorski Płocki” 59 (1974), n. 7, pagg. 261-265.

religiosa e nel perseguimento della perfezione cristiana, nonché come tutela giuridica della libertà stessa. Questa legge, ha sottolineato il Santo Padre, non è qualcosa di puramente formale ed esteriore, staccato dallo spirito del Vangelo, in quanto non corrisponderebbe al senso del rinnovamento avviato dal Concilio Vaticano II<sup>32</sup>.

Nel discorso alla Rota Romana del 29 gennaio 1970, anche se il Papa fa riferimento al tradizionale principio *ubi societas ibi ius*<sup>33</sup>, contemporaneamente afferma che questo serve i valori spirituali, la selezione e la salvezza delle persone ed è espressione di amore, e questa è la legge suprema nella Chiesa<sup>34</sup>. Sollevando invece, nell'allocuzione del citato tribunale apostolico del 28 gennaio 1972, il problema del rapporto in corso tra la Chiesa e il diritto canonico, ripete quest'ultimo principio, e aggiunge che questo diritto concorre alla formazione del cristiano per una partecipazione comunitaria nella vita cattolica<sup>35</sup>.

Una formulazione significativa, sullo scopo e sul ruolo del diritto ecclesiastico, è apparsa in un successivo discorso papale alla Rota Romana, dell'8 febbraio 1973, dedicata alla natura pastorale del diritto ecclesiastico. Il Santo Padre, riferendosi alla sua allocuzione del 13 dicembre 1972, pronunciata ai partecipanti del corso di rinnovamento per i giudici e per il personale dei tribunali ecclesiastici<sup>36</sup>, ha sottolineato che il diritto nella Chiesa si basa sulla sua stessa natura, ed è tutto coinvolto nell'azione salvifica attraverso il quale la Chiesa continua l'opera di redenzione; in questo modo tale diritto è per sua natura pastorale, è espressione e strumento di grazia e di salvezza, ed è un elemento costitutivo della Chiesa. Ha anche affermato che la legge e l'amore nella Chiesa rimangono essenzialmente interconnesse, e l'attività giuridica è un servizio di amore<sup>37</sup>. Il 15 dicembre 1973, par-

32 PAOLO VI, *Allocuzione alla Sacra Rota Romana* (27 gennaio 1969), AAS 61 (1969), pagg. 176 i 177; cf. Costituzione *Lumen gentium*, nn. 27 i 47; Dichiarazione *Dignitatis humanae*, n. 15.

33 PAOLO VI, *Allocuzione alla Sacra Rota Romana* (29 gennaio 1970), AAS 62 (1970), pag. 116.

34 *Ibid.*, pagg. 116-117.

35 PAOLO VI, *Allocuzione alla Sacra Rota Romana* (28 gennaio 1972), AAS 64 (1972), pag. 205.

36 PAOLO VI, *Discorso ai partecipanti al corso di aggiornamento per giudici ed altri operatori dei tribunali* (13 dicembre 1972), AAS 64 (1972), pag. 781.

37 PAOLO VI, *Allocuzione alla Sacra Rota Romana* (8 febbraio 1973), AAS 65 (1973), pagg. 96-98; vedi W. Góralski, "Salus animarum suprema lex" (nel decimo anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico di Papa Giovanni Paolo II), "Miesięcznik Pasterski Płocki" 78 (1993), n. 5, pag. 307.

lando alla fine del corso di rinnovamento del diritto canonico per i giudici ecclesiastici, è ritornato sul contenuto dell'esatto vincolo che si realizza tra diritto e grazia, indirizzati verso lo stesso scopo<sup>38</sup>.

Alla diffusione del concetto di orientare il diritto canonico alla realizzazione della vita della comunità ecclesiale, ha significativamente contribuito Papa Paolo VI, anche grazie al suo discorso pronunciato il 17 settembre 1973 ai partecipanti al II Congresso Internazionale di Diritto Canonico. In questa allocuzione il Santo Padre ha dedicato molto spazio all'idea di *communio* come mistero della vocazione dei cristiani a partecipare nella vita della Santa Trinità. Nella realizzazione di una comunità così intesa si intravede l'obiettivo del diritto ecclesiastico<sup>39</sup>.

Pronunziandosi più largamente sul tema della salvaguardia della giustizia nella Chiesa, e della revisione del Codice di Diritto Canonico del 1917 – nel discorso alla Rota Romana del 4 febbraio 1977 –, Papa Paolo VI richiama l'attenzione sul carattere della legge spirituale della Chiesa, che è lo strumento della vita spirituale di questa comunità. Egli sottolinea che l'obiettivo di tutta la legislazione ecclesiastica è quello di fornire un aiuto spirituale ai fedeli, che dovrebbe concretizzarsi non tanto in forza di imposizioni, ma piuttosto nella direzione di risvegliare la coscienza della propria responsabilità. La vita giuridica della comunità ecclesiale dovrebbe essere per essa un aiuto pastorale per servire a raggiungere e mantenere la pace<sup>40</sup>.

Pochi mesi dopo, il 27 maggio dello stesso anno, il Santo Padre, nel suo discorso alla Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico, ha sottolineato lo stretto rapporto tra il diritto ecclesiastico e il Corpo Mistico di Cristo<sup>41</sup>.

38 PAOLO VI, *Discorso ai partecipanti al corso di aggiornamento per giudici ed altri operatori dei tribunali* (15 dicembre 1973), "L'Osservatore Romano" del 15.12.1973, pagg. 1-2.

39 PAOLO VI, *Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale di Diritto Canonico*, "L'Osservatore Romano" del 17-18. 09. 1973, (n. 213), pag. 1.

40 PAOLO VI, *Allocuzione alla Rota Romana*, AAS 67 (1977) pagg. 149-153; vedi W. Góralski, *Problematyka prawa kanonicznego w przemówieniach papieży do Roty Rzymskiej (1939-2007)*, in: *Sędzia i Pasterz. Księga pamiątkowa w 50-lecie pracy ks. Remigiusza Sobańskiego w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach (1957-2007)*, a cura di M. Typańskiej, Katowice 2007, pagg. 95-97.

41 PAULUS VI, *Allocutio membrs Pontificiae Commissionis Iuris Canonici Recognoscendo, plenarium coetum hebetibus* (27 mai 1977), AAS 69 (1977), pag. 418.

Nella sua ultima allocuzione pronunciata alla Rota Romana – il 28 gennaio 1978 – Papa Paolo VI ha affermato che il diritto canonico appartiene al piano della salvezza, visto che la legge suprema della Chiesa è la salvezza delle anime<sup>42</sup>.

Papa Giovanni Paolo II si è ripetutamente pronunciato circa la dimensione del salvifico diritto ecclesiastico, soprattutto dopo la promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico, il 25 gennaio 1983. Già nella Costituzione Apostolica *Sacre disciplinae leges*, che promulgava questa codificazione, il Santo Padre afferma che “il Codice non ha come scopo in nessun modo di sostituire la fede, la grazia, i carismi e soprattutto la carità dei fedeli nella vita della Chiesa”. E aggiunge: “Al contrario, il suo fine è piuttosto di creare tale ordine nella società ecclesiale che, assegnando il primato all’amore, alla grazia e al carisma, rende più agevole contemporaneamente il loro organico sviluppo nella vita sia della società ecclesiale, sia anche delle singole persone che ad essa appartengono”<sup>43</sup>. Particolare forza espressiva assume il seguente passo del documento papale: “Dopo tutte queste considerazioni, è da augurarsi che la nuova legislazione canonica risulti un mezzo efficace perché la Chiesa possa progredire, conforme allo spirito del Vaticano II, e si renda ogni giorno sempre più adatta ad assolvere la sua missione di salvezza [sottolineatura dell’autore] in questo mondo”<sup>44</sup>. Alla prima delle dichiarazioni citate, il Papa si è riferito nell’allocuzione alla Rota Romana del 26 febbraio 1983<sup>45</sup>. In un discorso al suddetto tribunale del 30 gennaio 1986, ha definito il diritto canonico come “la legge dell’amore e la legge dello Spirito”<sup>46</sup>.

Al rinnovato carattere pastorale del diritto ecclesiastico, indicante la sua dimensione salvifica, Papa Giovanni Paolo II dedicò il suo discorso durante un incontro con la Rota Romana il 18 gennaio 1990. Questo carattere, ha sottolineato il Vescovo di Roma, trova i suoi solidi fondamenti nella

42 PAOLO VI, *Allocuzione alla Rota Romana* (28 gennaio 1978), AAS 70 (1978), pag. 182.

43 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Codice di Diritto Canonico. Traduzione in polacco approvata dalla Conferenza Episcopale, Pallotinum 1984, pagg. 11 e 13.

44 Ibid., pag. 15.

45 Giovanni Paolo II, *Allocuzione alla Rota Romana* (26 febbraio 1983), AAS 75 (1983), pag. 557.

46 Giovanni Paolo II, *Allocuzione alla Rota Romana* (30 gennaio 1986), AAS 78 (1986), pag. 924.

ecclesiologia del Concilio Vaticano II, la quale pervade tutti gli aspetti dell'operato della Chiesa, come una realtà che unisce indissolubilmente in sé gli elementi visibili e spirituali. Significativo è stato il ricordare uno dei principi di revisione del Codice del 1917, approvato nel 1967 dal Sinodo dei Vescovi, secondo il quale “la natura sacra e la realizzazione organica della comunità ecclesiale rende chiaro che il carattere giuridico della Chiesa, e tutte le sue istituzioni, sono dirette alla promozione della vita soprannaturale”<sup>47</sup>. Il legame stretto e indissolubile della dimensione giuridica e della dimensione pastorale nella Chiesa – afferma il Papa –, deriva dal loro scopo comune, che è la salvezza delle anime. Non c'è nulla di strano che l'attività giuridica nella Chiesa è, per sua natura, pastorale. Dopo tutto, non sarebbe possibile guidare le anime verso il Regno di Dio, qualora si tralasciasse il necessario amore e prudenza, consistente in un fedele mantenimento della legge. Pertanto, qualsiasi contrapposizione dell'attività giuridica all'attività pastorale è un semplice malinteso, e la pratica di un autentico amore pastorale non potrebbe esistere senza tener conto della giustizia pastorale, secondo le parole di San Tommaso d'Aquino: “Misericordia non tollit iustitiam, sed est quaedam iustitiae plenitudo”<sup>48</sup>. Inoltre ha riecheggiato in modo eloquente l'allocuzione di Papa Giovanni Paolo II, richiamando le sopra citate dichiarazioni di Papa Paolo VI (dal suo ultimo discorso alla Rota Romana), che tutto il diritto canonico appartiene al piano della salvezza<sup>49</sup>.

Nell'allocuzione alla Rota Romana del 28 gennaio 1994, Papa Giovanni Paolo II si è riferito allo schema relativo alle dimensioni pastorali del diritto canonico<sup>50</sup>.

### 3. CONCEZIONE PASTORALE DELLA REALTÀ NEL DIRITTO CANONICO

Il diritto ecclesiastico, con il quale abbiamo a che fare ogni giorno, appare come un vasto sistema di norme giuridiche, il che rende talvolta difficile discernere il rapporto tra la vita interna della Chiesa e i vari elementi di questo sistema. Questo rapporto tuttavia esiste, dando senso a tutta la

47 *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, “Communicationes” 1 (O1969), pag. 79.

48 S. THOMAS, *Summa theologiae*, I, q.21, a.3, ad 2.

49 GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana* (18 gennaio 1990), AAS 82 (1990), pagg. 874 -877.

50 GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana* (28 gennaio 1994), AAS 86 (1994), pagg. 950-951.

struttura giuridica della Chiesa. L'attività legislativa, che si realizza al suo interno, serve alla trasmissione della fede, e mira a inserirla nella vita dei seguaci di questa comunità, utilizzando allo stesso tempo le conquiste della cultura giuridica. Si tratta, dopo tutto, di una realizzazione quanto più efficiente del contenuto, cioè l'oggetto di questa attività, e quindi della creazione della comunità alla quale tutti sono chiamati. Il diritto quindi diventa qui lo strumento specifico per ricordare gli impegni sociali assunti nel momento dell'accettazione della fede<sup>51</sup>.

La comunità, come obiettivo del diritto ecclesiastico, indica la necessità di procedere affinché l'opera della salvezza – che in ultima analisi si deve realizzare in futuro –, si accentui sempre più fortemente nel presente. Quindi la comunità necessita innanzitutto dell'espressione, conosciuta mediante la fede, della realtà salvifica, e quindi ricerca le misure adeguate a questo scopo, e anche i mezzi per esprimere le strutture sociali risultanti dall'ordine della salvezza (che è l'ordine sociale): il reciproco rapporto tra le persone, la loro relazione con gli altri, ecc. L'attività legislativa della Chiesa, quindi, non cerca di esprimere sistemi interpersonali secondo i criteri utilizzati nelle società secolari, poiché si tratta di membri di una comunità particolare, che costituisce il Corpo Mistico del Suo fondatore, in cui gli individui sono membri tra di loro<sup>52</sup>.

Riguardo alle relazioni interpersonali, e ai fattori che le influenzano, ovvero agli obblighi che da loro derivano, per il legislatore ecclesiastico si tratta di esprimere e definire un sistema personale, in cui si arricchisce la vita soprannaturale dei credenti: e questo sistema è visto in modo dinamico, sapendo che le persone che lo creano – come donatori – hanno il diritto, ma hanno anche il dovere di agire. Sia i diritti che i doveri trovano la loro motivazione nella comunità – data e dovuta –, e la loro concezione da parte del legislatore, trova la sua ragione e scopo unicamente nella comunità. Questa concezione si realizza secondo le regole in vigore nella comunità verso se stessa, e quindi secondo i principi della predicazione, ovvero in una maniera adeguata al tempo e alle circostanze. Come giustamente osserva R. Sobański: “che si tratti di leggi, o di regole, o di incentivi, o di consigli – se nella Chiesa una tale distinzione ha un qualche significato –, tutto questo ha come scopo che la Chiesa, segno della salvezza a venire ma già presente, sia

51 SOBAŃSKI, *Kościół jako podmiot prawa*, c.s., pag. 107.

52 Ibid., pag. 246.

il più possibile se stessa: la comunità di Dio e dell'uomo, e sempre più forte si saldano insieme"<sup>53</sup>.

Il legislatore ecclesiastico, quindi, persistendo in un atteggiamento di fede, deve essere consapevole che ogni forma di attività ha senso solo se viene utilizzata per costruire una comunità, ed è veramente in grado di contribuire a questo. Tale atteggiamento del legislatore dovrebbe accompagnare, in un certo qual modo parallelamente, l'atteggiamento di coloro che applicano la legge della Chiesa nella loro vita. Quindi, qualsiasi azione intrapresa in conformità al diritto ecclesiastico dovrebbe risvegliare la consapevolezza del suo carattere comunitario e di quello che favorisce la creazione della comunità. E se lo scopo del diritto nella Chiesa è quello di costruire una comunità, allora tutti i partecipanti dovrebbero cercare nel diritto ecclesiastico dei percorsi che permettano loro un coinvolgimento effettivo nelle attività di tale comunità<sup>54</sup>.

Dal momento che la legge sembra essere un mezzo appropriato per ricordare gli obblighi sociali – che i membri della comunità ecclesiale hanno contratto accettando la fede e i doni che l'accompagnavano –, allora dal legislatore ecclesiastico ci si può aspettare che il suo rapporto con la vita interna della comunità sarà trasparente.

Il diritto nella Chiesa è un ordinamento giuridico normativo, che comprende norme generali ed astratte (non per un caso avvenuto)<sup>55</sup> di origine divina ed umana, che disciplinano il comportamento di specifici destinatari in determinate situazioni. Nel 1917, le norme esistenti del diritto canonico sono state incluse nel Codice di Diritto Canonico promulgato da Papa Benedetto XV. Come conseguenza della revisione e del rinnovamento del diritto canonico fatto dopo il Concilio Vaticano II, Giovanni Paolo II ha promulgato nel 1983 un nuovo Codice di Diritto Canonico.

<sup>53</sup> Ibid., pag. 247.

<sup>54</sup> Ibid., pagg. 248-249.

<sup>55</sup> Il precedente diritto canonico si basava sui verdetti singoli, che erano utilizzati successivamente in casi simili (tali risoluzioni erano raggruppate e riunite in raccolte, che avevano un grande significato pratico). Ma nel XVIII e XIX secolo gli Stati europei si allontanano dal metodo delle raccolte - i cosiddetti precedenti legali -, facendo una codificazione delle proprie leggi. Allora, anche nella Chiesa, appare il concetto di ordinare e rendere chiaro il ricco materiale legislativo accumulato nel corso dei secoli. La presentazione della legge in vigore in un codice unico, sul modello della codificazione del XIX secolo, è avvenuta nel 1917.

La molteplicità delle norme giuridiche è condizionata dal contesto storico, ma è importante che esse edificino una comunità; tale edificazione è la misura dell'attività legislativa nella Chiesa. Quindi, un compito particolarmente importante del legislatore ecclesiastico è la cura per la trasparenza della fede del diritto da lui costituito. In particolare si tratta di un concetto pastorale della realtà, che precede qualsiasi attività legislativa ecclesiastica. Bisogna aggiungere che la tesi sul fatto che il diritto canonico dovrebbe cercare di realizzare la vita comunitaria ecclesiastica, è stata formulata per la prima volta (nel 1971) da A. Rouco Varela ed E. Corecco, allievi della scuola monacense<sup>56</sup>.

Un concetto pastorale della realtà, così inteso, è evidente nel Codice di Diritto Canonico del 1983. Questo può essere percepito già nello schema di questa codificazione, basato in parte sulle funzioni fondamentali della Chiesa (e non sul modello di *personae – res – actiones*, come nel Codice precedente). Ciò ha permesso di allontanarsi dall'accento individualista, dominante in precedenza, in quanto la comunità ecclesiale diventa oggetto dell'azione, e il diritto stesso sembra essere meno clericale-paternalistico, e più canonico, cioè inteso come regola di vita cristiana<sup>57</sup>. Nel nuovo Codice acquista grande importanza il giusto riconoscimento del ruolo dei laici e la loro mobilitazione in comunità (per esempio creando la possibilità di coprire importanti incarichi ecclesiastici). La gerarchia non è più l'origine dell'attività ecclesiastica, ma solo uno dei suoi soggetti<sup>58</sup>.

Una evidente caratteristica pastorale del diritto postconciliare è la vasta applicazione del principio di ausiliarità – che lascia molto spazio al diritto particolare –, che è espressione della necessità di prendere in considerazione le reali circostanze di vita dei destinatari delle norme giuridiche. L'approccio pastorale della realtà è rafforzato dalla posizione del vescovo diocesano, come pastore della comunità diocesana. E ciò è visibile anche nell'ottica pastorale della percezione degli uffici ecclesiastici, che hanno ricevuto la garanzia di una maggiore efficacia pastorale (in particolare l'ufficio del parroco). Per la dimensione pastorale delle norme del codice, non

56 Vedi SOBAŃSKI, *Kościół – prawo – zbawienie*, c.s., pagg. 287-288.

57 R. SOBAŃSKI, *Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego jako zjawisko kościelne i prawne*, in: *Duszpasterstwo w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego*, a cura di J. Syryjczyka, Warszawa 1985, pag. 40.

58 Ibid.; vedi anche R. SOBAŃSKI, *Idee przewodnie nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego*, in: *Duszpasterstwo*, c.s., pagg. 53-54.

è senza significato anche il conferimento di una nuova forma alla istituzione del sinodo (plenario, provinciale e diocesano); l'istituzione di nuovi organi consultivi a livello diocesano e parrocchiale; il permettere una più equa distribuzione del clero nelle varie diocesi; il rendere più dinamica l'istituzione della parrocchia; la definizione di diritti e doveri di tutti i fedeli e l'accentuazione del principio della loro equità in relazione alla dignità e all'azione; l'introduzione di nuovi titoli di nullità del matrimonio; l'attenuazione della disciplina nei matrimoni misti; la creazione di un'ampia prospettiva ecumenica; l'accentuazione del ruolo dell'Eucaristia nella vita delle comunità ecclesiali; il conferimento di un nuovo carattere al diritto penale; l'attenuazione delle disposizioni sul diniego del funerale religioso; la formulazione delle responsabilità dei genitori riguardanti l'educazione dei figli; la revisione delle norme in materia di giorni festivi e di giorni di penitenza; o la semplificazione della procedura giudiziaria<sup>59</sup>.

Bisogna aggiungere che – accanto al riconoscimento pastorale della realtà – la cura del legislatore ecclesiastico, circa la trasparenza della fede del diritto da lui stesso costituito, dovrebbe essere espressa nella scelta di appropriate forme giuridiche, e ciò può essere realizzato attraverso l'uso del già ricco patrimonio della cultura giuridica.

#### 4. OSSERVAZIONI FINALI

Il diritto canonico – come diritto della Chiesa, il quale attraverso la parola e i sacramenti realizza l'opera salvifica di Gesù Cristo, conducendo gli uomini verso la salvezza –, è per sua natura un diritto sacro (*ius sacrum*): poiché il suo scopo – erigere una comunità con Dio e con gli uomini – si identifica con lo scopo della Chiesa stessa. Il legame del diritto ecclesiastico con la fede – espresso già nel fatto che il legislatore è anche un maestro di fede, e consistente nel fatto che la legge serve a trasmettere e a realizzare quella fede –, fa sì che questa legge miri non solo a sviluppare nel suo destinatario un certo comportamento, ma anche a formare in lui un atteggiamento interiore corrispondente a questo comportamento. In altre parole, tale destinatario, comportandosi in conformità con la norma giuridica, dovrebbe essere interiormente convinto proprio di tale (e non di un altro) comportamento<sup>60</sup>.

59 GÓRALSKI, *Salus animarum suprema lex*, c.s., pagg. 307-308.

60 SOBĄŃSKI, *Idee przewodnie*, c.s., pag. 48.

Per la corretta comprensione del diritto ecclesiastico, come strumento per attuare l'opera di salvezza, ha contribuito in gran parte il Concilio Vaticano II, e ciò grazie alla sua ecclesiologia, in cui ha sottolineato la verità sulla Chiesa come mistero, dunque una realtà complessa, umano-divina. Sebbene la Costituzione dogmatica *Lumen gentium* presenta in un certo senso due ecclesiologie – la Chiesa come comunione e la Chiesa come comunità –, tuttavia l'ecclesiologia della comunità ha trovato in gran parte il suo riflesso nel Codice di Diritto Canonico postconciliare. E anche se il termine *communio* non appare in tale codificazione troppo spesso (in relazione al termine *societas*), la sua comprensione è vicina al suo significato originale, già attribuito ad esso nell'antichità cristiana.

Nella diffusione della visione del diritto ecclesiastico, come una realtà di salvezza, una grande importanza deve essere assegnata al Magistero della Chiesa, in particolare alle enunciazioni degli ultimi papi. Qui si sottolinea che il diritto ecclesiastico serve alla vita soprannaturale dei fedeli, soprattutto all'amore, ed è anche lo strumento della vita spirituale della Chiesa.

Se il diritto ecclesiastico è segno della dimensione salvifica, allora si distingue per lo spirito pastorale: come inserito nell'attività salvifica, è per sua natura pastorale; tale realtà è "interiormente pastorale", come si era espresso Giovanni Paolo II<sup>61</sup>. Se un approccio pastorale alla realtà, come è stato detto prima, consiste nel vedere la fede nel contesto delle circostanze in cui si deve predicarla, e inoltre in una valutazione della concreta situazione di vita dei fedeli – fatta alla luce di quella fede –, allora lo spirito pastorale traspare attraverso il Codice di Diritto Canonico postconciliare. Sembra che qui abbiano trovato la loro concretizzazione le parole di Paolo VI nel suo discorso programmatico, pronunciato il 20 novembre 1965 ai membri della Pontificia Commissione per la Revisione del CIC: "Attualmente, nelle circostanze così mutate in cui il corso della vita sembra essere più veloce, è opportuno prudentemente fare una revisione del diritto canonico: dovrebbe essere adattato al nuovo modo di pensare, proprio del Concilio Vaticano II, che assegna grande importanza alla cura pastorale e alla presa in considerazione dei nuovi bisogni del popolo di Dio. Quindi, sebbene il Codice di Diritto Canonico mantiene in gran parte la disciplina

61 GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana* (18 gennaio 1990), c.s., pag. 873.

finora in vigore (c. 6), tuttavia ora sembra che alcune norme debbano essere cambiate”<sup>62</sup>.

Il supremo legislatore ecclesiastico, consapevole della dimensione della salvezza, e quindi del diritto pastorale ecclesiastico, si è espresso eloquentemente accennando – nell’ultimo canone (1752) del Codice del 1983 – che la legge suprema nella Chiesa dovrebbe essere la salvezza delle anime.

<sup>62</sup> PAULUS VI, *Allocutio Summi Pontificis* (20 novembris 1965), “Communicationes” 1 (1969), pag. 41.